

Strumenti di segregazione patrimoniale: i rimedi civilistici

Avv. Monica Bacin

11 aprile 2024

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Art. 2740 c.c.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490, 2313; 514 c.p.c., 515 c.p.c., 545 c.p.c.; 46 l. fall.]

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Art. 2901 c.c.

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto [1183, 1186; 67 l. fall.].

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 2690; 64 l. fall. ss.].

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Il creditore deve provare:

- (i) la propria qualità di creditore (anche condizionale);
- (ii) l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole;

inoltre, con riferimento all'elemento soggettivo

- (i) la *scientia damni* (la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore) in caso di atto compiuto dopo il sorgere del credito
- (ii) il *consilium fraudis* (la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito) in caso di atto compiuto prima del sorgere del credito;
- (iii) in caso di atto a titolo oneroso, tali elementi soggetti dovranno essere provati anche con riferimento al terzo cd. "acquirente".

IL CD. PIGNORAMENTO REVOCATORIO

Art. 2929 bis c.c.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del Codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

REQUISITI

I requisiti per procedere sono:

- (i) che il creditore sia munito di un titolo esecutivo;
- (ii) che l'atto pregiudizievole sia stato compiuto a titolo gratuito;
- (iii) che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo da parte del debitore.

Norma civile / concorsuale

Art. 2901 c.c.

Art. 66 l. fall.

Art. 165 CCII

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

Norma civile / concorsuale

Art. 2929 *bis* c.c.

Art. 64 l. fall.

Art. 163 CCII

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo [...] sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

CASS. 28.98.2023, N. 27562

Nel caso, come nella specie che si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci, deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia. Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare. Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori. È necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

TRIB. FIRENZE, 20.11.2018 (IUS CRISI D'IMPRESA 7 GENNAIO 2019)

La segregazione immobiliare realizzata *ex art. 2645-ter* c.c. non può farsi rientrare, ai fini dell'applicazione del c.d. pignoramento revocatorio, nella categoria degli atti a titolo gratuito, presupposto essenziale per l'operatività dell'*art. 2929-bis* c.c. L'esecuzione diretta *ex art. 2929-bis* c.c. è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito (es. donazione).

TRIB. MILANO, 22.01.2020 (IUS SOCIETARIO 25 MARZO 2020)

Anche le partecipazioni sociali di s.r.l. possono essere oggetto di pignoramento revocatorio.

Lo strumento di cui all'art. 2929-bis c.c., infatti, deve ritenersi applicabile a tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di s.r.l., il cui trasferimento, anche a titolo gratuito, è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese.

CASS., 10.02.2020, N.3128

In tema di "trust" istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al "trustee" necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un "trust" cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un "trustee", senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo "trustee" la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione.